



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.28.10. / Fasc. 195/2022

**Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Ex Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e
VAS**

VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID VIP: 8352] – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (Missione 2 del PNRR).

Consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Riforma strutturale necessaria per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Autorità Proponente/Procedente: **Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese**

Parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR

E pc.

Al Ministero della transizione ecologica,
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale – VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it

VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico,
Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese
Divisione III (Ex Divisione IV) – Autorità di
gestione dei programmi operativi comunitari e
programmazione delle fonti finanziarie

dgai.div3@pec.mise.gov.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II,
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
N.D.G.
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III,
Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico N.D.G.
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Al Servizio V,
Tutela del Paesaggio N.D.G.
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con Legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le



attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO l'articolo 1 del Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n.208", registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 184 del 07/08/2019);

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo



indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021, la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM), sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Revisione del 30/03/2022; <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che, con nota PEC del 04/08/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 2335 del 09/08/2022, il **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAl)**, in qualità di **Autorità Proponente**, ha comunicato all'Ufficio scrivente la trasmissione della documentazione necessaria per l'avvio della fase di consultazione pubblica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006;

PREMESSO che il "**Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027**" è inserito nel quadro delle misure e delle risorse afferenti al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, in quanto costituisce una delle riforme previste e, in particolare, la riforma 1.2 della *Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1-Economia circolare e agricoltura sostenibile*;

PREMESSO che, con nota prot. n. 96906 del 03/08/2022 il **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di **Autorità Competente per le VAS statali**, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, con decorrenza dei termini procedurali per la consultazione pubblica di 45 giorni a far data dal 02/08/2022, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul portale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8651/12741>;

PREMESSO che, con nota prot. n. 2534 del 18/08/2022, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha provveduto a trasmettere agli Uffici Territoriali del MiC delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,



Puglia, Sardegna, alla Regione Siciliana e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DGABAP, la richiesta dei pareri di competenza in merito alla Proposta di Programma e al Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO che non risultava immediatamente pubblicato e consultabile sulla piattaforma del MiTE il documento relativo al “Rapporto Ambientale” e che questa Soprintendenza Speciale ha provveduto a trasmetterne una copia in formato pdf ai suddetti Uffici con nota prot. n. 2904 del 31/08/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3587 del 20/09/2022, la scrivente Soprintendenza Speciale ha inviato un sollecito per la ricezione dei pareri di competenza agli Uffici che non avevano ancora provveduto alla loro trasmissione;

CONSIDERATO che il Programma intende incidere “*sui principali driver di competitività del sistema produttivo italiano – la ricerca, l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione ecologica, le competenze – in particolare delle sette regioni meno sviluppate del Mezzogiorno, con l’obiettivo di favorire la convergenza Sud/Centro-Nord in un periodo storico caratterizzato dal susseguirsi di diversi periodi di crisi, ovvero quello del 2008-2014, quello generato dall’epidemia di Covid-19 e, da ultimo, quello relativo al conflitto russo-ucraino*” [Cfr. Rapporto Ambientale pag. 9];

CONSIDERATO che il Programma si pone in un’ottica sinergica e complementare rispetto ai seguenti Piani/Programmi:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e corrispondente Piano Nazionale Complementare (PNC – D.L. n. 59 / 2021 convertito dalla L. n. 101 / 2021);
- Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021 - 2027;
- Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (LTS), prevedendo interventi volti ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) e lo sviluppo di sistemi e reti di stoccaggio energetici intelligenti;
- Programmi regionali;

CONSIDERATO che il programma riguarda due obiettivi di *policy* delineati dalla politica di coesione europea - **OP 1 “Europa più competitiva e intelligente”** e **OP 2 “Europa più resiliente verde”** - a cui fanno riferimento obiettivi specifici, azioni e risorse secondo l’articolazione riportata in *Tabella 1*;

CONSIDERATO che l’attuazione dell’obiettivo OP 1 è riconducibile alle competenze istituzionali del MiSE e del MUR e che gli interventi di transizione ecologica dell’obiettivo OP 2 sono di diretta competenza istituzionale MiTE;

Tabella 1 [Cfr. Rapporto Ambientale, pagg. 13-14, Tabella 2 con modifiche]

OBIETTIVO DI POLICY	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONI	RISORSE (Milioni di euro - % sul totale)
Priorità 1 – Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale			



<p>OP 1 “Europa più competitiva e intelligente”</p>	<p>(OS 1.1) Innovazione - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate.</p>	<p>1.1.1 - Potenziamento delle infrastrutture di ricerca (IR); 1.1.2 - Sostegno ad un numero limitato di filiere strategiche della ricerca nelle Regioni Meno Sviluppate; 1.1.3 - Sostegno ad iniziative di carattere strategico per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico e alla validazione e messa in rete di aggregazioni tra soggetti del sistema della ricerca; 1.1.4 - Ricerca collaborativa; 1.1.5 - Sostegno alla creazione e consolidamento di <i>spin off</i> della ricerca e al potenziamento di incubatori di impresa.</p>	<p>1.616.200.000 – 28,7%</p>
	<p>(OS 1.2) Digitalizzazione - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.</p>	<p>1.2.1 - Digitalizzazione delle imprese e dei processi produttivi; 1.2.2 - Sostegno alla digitalizzazione per la validazione messa in rete dei soggetti che compongono il sistema della ricerca; 1.2.3 - Adeguamento della digitalizzazione della contabilità economico-finanziaria; 1.2.4 - Modernizzazione digitale nella gestione delle politiche di investimento pubblico.</p>	<p>422.900.000 – 7,5%</p>
	<p>(OS 1.3) Crescita sostenibile e competitività delle PMI - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi.</p>	<p>1.3.1 - Sostegno ai progetti di investimento produttivo di rilevante dimensione finanziaria; 1.3.2 - Sostegno allo sviluppo della capacità imprenditoriale; 1.3.3 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; 1.3.4 - Favorire l'accesso al credito da parte delle PMI; 1.3.5 - Sviluppo della crescita dimensionale e patrimoniale delle <i>start up</i> innovative.</p>	<p>1.893.325.000 – 33,6%</p>
	<p>(OS 1.4) Competenze per la specializzazione intelligente - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.</p>	<p>1.4.1 - Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di gestire la duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese; 1.4.2 - Sviluppo di competenze nella ricerca applicata con caratterizzazione industriale; 1.4.3 - Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo di una <i>governance</i> distribuita sul</p>	<p>500.000.000 – 8,9%</p>



		territorio.	
Priorità 2 – Promuovere le energie rinnovabili (OS2)			
OP 2 “Europa più resiliente verde”	(OS 2.2) Promozione delle energie rinnovabili - <i>Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.</i>	2.2.1 - Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER.	262.000.000 – 4,6%
	(OS 2.3) Sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E).	2.3.1 - Modernizzazione e digitalizzazione della rete di distribuzione; 2.3.2 - Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione.	800.675.000 -14,2%
Priorità 3 – Assistenza Tecnica			140.900.000 – 2,5%
Totale Programma			5.636.0000.000

CONSIDERATO che il primo obiettivo OP 1 riguarda azioni prevalentemente rivolte all’incentivazione della ricerca e della digitalizzazione che, ad eccezione degli OS 1.1 e OS 1.3, non sembra possano avere ricadute sostanziali sugli aspetti di competenza della Scrivente;

CONSIDERATO che, di contro, le azioni previste nell’ambito del secondo obiettivo OP 2 rientrano tra quelle potenzialmente in grado di generare impatti anche importanti sul paesaggio e sul patrimonio culturale;

CONSIDERATO in particolare, che l’Obiettivo Specifico OS 2.2 sarà perseguito *“mediante il sostegno ad azioni volte alla produzione di energia da FER, anche termiche, destinate alle imprese, al fine di favorire l’autoconsumo anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia. In particolare, nell’ambito del PN, si prevede il sostegno alla produzione da FER al di fuori delle Comunità Energetiche (già previste nel PNRR). L’orientamento è quello all’incentivazione di sistemi ad alta efficienza (per il fotovoltaico) al fine di correggere alcune distorsioni di mercato (legate all’utilizzo di impianti meno costosi ma a basso rendimento), sostenendo quindi l’acquisto da parte principalmente delle PMI di impianti caratterizzati da maggiori resa e durata, riducendo così in modo sostanziale la produzione di rifiuti tecnologici e massimizzando la quantità di energia rinnovabile prodotta, con un impatto positivo anche sulla filiera di produzione europea”* [Cfr. Rapporto Ambientale, pagg. 12-13];

CONSIDERATO che, nell’ambito del summenzionato Obiettivo Specifico, è prevista l’**Azione 2.2.1 – Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER**, la quale *“punta a incentivare l’utilizzo della fonte solare in tutti gli ambiti, promuovendo prioritariamente l’installazione di pannelli fotovoltaici su capannoni e strutture industriali ed artigianali per la produzione di energia per l’autoconsumo, coinvolgendo dunque il parco edifici esistenti, tettoie, parcheggi, aree di servizio e ricorrendo solo in seconda battuta al consumo di suolo.*



L'obiettivo dell'azione è quello di destinare l'energia elettrica generata prioritariamente alle PMI." [Cfr. Rapporto Ambientale pag. 95];

CONSIDERATO che, in particolare l'Obiettivo Specifico OS 2.3 sarà perseguito *"attraverso gli investimenti sulla rete di trasmissione e distribuzione per accogliere quote crescenti di energie rinnovabili da generazione distribuita"* [Cfr. Rapporto Ambientale, pag. 13];

CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto Obiettivo Specifico, sono previste le seguenti azioni:

- **Azione 2.3.1 Modernizzazione e digitalizzazione della rete di distribuzione.** Tale azione realizzerà, in via prioritaria sulla rete di distribuzione, modelli di gestione delle *smart grids*, che prevedono, tra l'altro:
 - Interventi di adeguamento delle reti: interventi di adeguamento in cabine primarie (AT/MT) e secondarie (MT/BT) sui sistemi di protezione, attraverso il telecontrollo per la gestione guasti, che permettono di monitorare lo stato della rete elettrica e le condizioni dei trasformatori e degli interruttori della cabina primaria e secondaria, incrementare la sicurezza della rete in presenza di elevata generazione distribuita da FER non programmabili, incrementare la potenza installabile in generazione distribuita (GD);
 - Installazione di componentistica avanzata;
 - *Control center e database*;
 - Costruzione di porzioni di rete.
- **Azione 2.3.2 – Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione.** Tale azione mira a realizzare interventi sulla rete di trasmissione, strettamente complementari ai primi, tra cui:
 - Costruzione di porzioni di rete;
 - Adeguamento o *upgrade* tecnologico di stazioni elettriche funzionali all'incremento dell'energia immessa in rete da impianti FER, in assenza delle quali, a causa dei problemi di congestione derivanti dalle risalite di energia dalle reti di distribuzione, si avrebbe l'impossibilità di evacuare efficacemente l'energia prodotta sia dalla generazione distribuita che da impianti direttamente connessi alla RTN. [Cfr. Programma pagg. 53-55];

CONSIDERATO che, nell'Allegato 2 del Rapporto Ambientale - *Quadro Programmatico*, viene delineato il quadro programmatico di riferimento e che, relativamente al paesaggio ed al patrimonio culturale, sono stati assunti i principali atti di indirizzo programmatico e pianificatorio del contesto europeo, nazionale e regionale, relativamente alle Regioni interessate dal Programma;

CONSIDERATO che, nell'Allegato 3 del Rapporto Ambientale – *Analisi di contesto ambientale e territoriale*, nel paragrafo dedicato a "Paesaggio e patrimonio culturale" sono elencati i vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e le aree tutelate per legge delle Regioni interessate dal Programma secondo la disponibilità dei dati reperibili sui diversi portali nazionali e regionali;



CONSIDERATO che, nel medesimo Allegato 3 del Rapporto Ambientale, nel paragrafo dedicato a “Paesaggio e patrimonio culturale” viene offerta una ricognizione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché degli istituti e dei luoghi di cultura e dei fattori percettivi di degrado del paesaggio nelle Regioni interessate dal Programma;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale sono riportati gli obiettivi di sostenibilità del Programma, tra cui rientrano la salvaguardia e la gestione del territorio, del paesaggio e dei beni culturali ai sensi della “Convenzione Europea del Paesaggio” e del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale sono esaminati i punti di forza e di debolezza dei contesti ambientali e territoriali, articolati con riferimento alle componenti e agli ambiti di interazione approfonditi nell’ambito dell’Analisi di Contesto riportata nell’Allegato 3 del Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO che tra i punti di forza esaminati nell’analisi del contesto ambientale e territoriale di riferimento, rispetto alla componente “Paesaggio e patrimonio culturale” rientrano: la ricchezza del patrimonio naturale, culturale, archeologico e paesaggistico delle regioni interessate dal Programma; una consistenza pari al 40% del patrimonio archeologico nazionale; la presenza di 18 siti Unesco dei 58 presenti in Italia;

CONSIDERATO che tra i punti di debolezza esaminati nell’analisi del contesto ambientale e territoriale di riferimento, rispetto alla componente “Paesaggio e patrimonio culturale” rientrano: la trasformazione del paesaggio costiero; una spesa media per la tutela e la valorizzazione di beni dei comuni delle Regioni del Mezzogiorno al di sotto della media nazionale (ad eccezione di Isole e Basilicata); un indice numerico dei visitatori del patrimonio museale inferiore a quello nazionale;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i fattori di degrado, nel Rapporto Ambientale si rileva che *“la situazione è particolarmente critica nelle regioni interessate dal PN, dove i valori dell’indice di abusivismo edilizio sono tutti superiori alla media italiana, pari a 15,1 abitazioni abusive per 100 costruzioni autorizzate, nel 2021. [...] Nelle regioni del PN il 23,1% della popolazione al di sopra dei 14 anni è insoddisfatta per il paesaggio del luogo di vita. [...] Nelle regioni del PN, inoltre, si registra un valore dell’indicatore di preoccupazione per il deterioramento del paesaggio pari al 9,6% della popolazione, inferiore rispetto alla media italiana del 12,4%”*. [Cfr. Rapporto Ambientale pag. 45];

CONSIDERATO che, secondo quanto si apprende dalla documentazione tecnica, i **possibili effetti ambientali** derivanti dalle attività connesse al Programma, per la componente “Consumo di suolo e paesaggio”, sono i seguenti:

- **EFFETTI POSITIVI:** Non sono previsti effetti positivi sul consumo di suolo e sul paesaggio.
- **EFFETTI NEGATIVI:** Gli interventi strutturali / infrastrutturali sostenuti dal Programma potranno determinare il consumo di suolo e, a seconda della localizzazione, interferenze negative con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio;

CONSIDERATO che “dovranno pertanto essere adottati trasversalmente criteri di sostenibilità che favoriscano il recupero di aree precedentemente urbanizzate e di edifici esistenti, minimizzando il nuovo



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

consumo di suolo e che dovrà inoltre essere attentamente valutato l'inserimento nel contesto, individuando ove opportuno le mitigazioni necessarie". [Cfr. Rapporto Ambientale, pag. 112];

CONSIDERATO che, in merito alle **misure di monitoraggio**, per quanto concerne la componente "Paesaggio e beni culturali" di seguito sono riportati i relativi indicatori di contesto e di contributo, così come dedotti dal Rapporto Ambientale:

- Abusivismo edilizio (ISTAT)
- Aree a vincolo paesaggistico ex art. 136 e 142 del D. Lgs. 142/2004

[Cfr. Rapporto Ambientale, pag. 139];

TENUTO CONTO dei **pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica**, dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali della Regione Sicilia, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali, dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della Direzione Generale ABAP;

REGIONE PUGLIA

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. 9192 del 18.08.2022 osserva quanto segue:

«[...] Questa Soprintendenza ha esaminato i due Obiettivi previsti dal Programma, e si ha potuto verificare che il primo riguarda esclusivamente aspetti organizzativi e di incentivazione per la digitalizzazione, riservati in massima parte a piccole e medie imprese e agli Enti pubblici e privati interessati nella ricerca.

Il secondo obiettivo, invece, prevede che "il contributo del PN viene valorizzato, in complementarietà al PNIEC 2030, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi specifici, nell'ambito dell'OP 2: Promozione delle energie rinnovabili (OS 2.2) mediante il sostegno ad azioni volte alla produzione di energia da FER, anche termiche, destinate alle imprese, al fine di favorire l'autoconsumo anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia. In particolare, nell'ambito del PN, si prevede il sostegno alla produzione da FER al di fuori delle Comunità Energetiche (già previste nel PNRR). L'orientamento è quello all'incentivazione di sistemi ad alta efficienza (per il fotovoltaico) al fine di correggere alcune distorsioni di mercato (legate all'utilizzo di impianti meno costosi ma a basso rendimento), sostenendo quindi l'acquisto da parte principalmente delle PMI di impianti caratterizzati da maggiori resa e durata, riducendo così in modo sostanziale la produzione di rifiuti tecnologici e massimizzando la quantità di energia rinnovabile prodotta, con un impatto positivo anche sulla filiera di produzione europea; Sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti (OS 2.3), attraverso gli investimenti sulla rete di trasmissione e distribuzione per accogliere quote crescenti di energie rinnovabili anche da generazione distribuita".



Sono successivamente stati individuati gli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS per i diversi ambiti tematici, ed in particolare è stata individuata tra gli obiettivi anche la gestione del territorio, del paesaggio e dei beni culturali.

Al fine di valutare correttamente il contesto di riferimento per quanto riguarda i beni tutelati paesaggistici e del patrimonio architettonico, archeologico e dei parchi e giardini storici, per la stesura del Rapporto Ambientale è stato inserito come base di studio il Piano Paesaggistico Territoriale redatto dalla Regione Puglia con il Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 42/2004.

Tale base di valutazione però si è limitata a considerare esclusivamente i beni paesaggistici di competenza del Ministero della Cultura, ovvero le aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Considerando, come già riferito, che il PPTR vigente nel territorio di competenza ha previsto, ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 42/2004, l'individuazione anche di Ulteriore Contesti Paesaggistici valevoli di tutela oltre a quelli previsti dagli artt. 136 e 142, questa Soprintendenza ritiene necessario che, al fine di valutare il contesto di riferimento, per quanto riguarda la Regione Puglia sia implementato lo studio condotto valutando anche tali beni.

Questa Soprintendenza, considerando che gli interventi strutturali/infrastrutturali sostenuti dal Programma (os. 2.3, os. 2.2, os 1.3, os 1.1) potranno determinare consumo di suolo e, a seconda della localizzazione, interferenze negative con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio, ritiene necessario che il Programma debba adottare criteri che favoriscano il recupero di aree/edifici precedentemente urbanizzati, minimizzando il nuovo consumo di suolo, prevedendo altresì che tutti gli interventi siano valutati all'interno del contesto, individuando ove opportuno le mitigazioni necessarie.

In merito agli interventi previsti dall'azione 2.3.2 – Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione, questa Soprintendenza, in base a quanto già emerso durante le istruttorie di altri progetti con analoghe finalità, ritiene necessario sottolineare già in questa fase che gli interventi sulla rete di trasmissione dell'energia potrebbero risultare estremamente impattanti ove non sia prevista una semplice sostituzione e miglioramento delle reti esistenti ma un incremento delle stesse.

In particolare, considerando il notevole impatto paesaggistico delle reti di distribuzione elettrica, dell'alta e altissima tensione, si ritiene necessario fino alla fase di pianificazione che sia prevista la dismissione delle linee obsolete.

Per quanto riguarda invece le linee di media e bassa tensione a distribuzione di singole utenze, le problematiche sono connesse soprattutto alle istanze di tutela dei centri storici e dei singoli monumenti. Per tali infrastrutture infatti si ritiene che già in fase di pianificazione si debbano prevedere tra gli effetti negativi gli impatti dell'introduzione nei centri storici di nuove infrastrutture, quali singoli armadietti o punti di allaccio, nonché un impiego da parte dei gestori e delle società di distribuzione a migliorare le soluzioni progettuali attuali considerando la necessità di limitare l'impatto visivo di tali



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

strutture, provvedendo per esempio a realizzare strutture interrato, e al contempo smaltimento di impianti e linee obsolete non più utilizzate.»

La stessa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con successiva nota prot. 9954 del 14.09.2022, dopo aver preso visione del Rapporto Ambientale, ha aggiunto le seguenti osservazioni:

«[...] Per quanto di competenza, si ritiene che l'analisi del contesto presentata nel Rapporto Ambientale in riferimento al sistema dei vincoli paesaggistici e al patrimonio architettonico, archeologico e di parchi e giardini storici e le fonti di reperimento dei dati sia sufficiente, ma con le necessarie precisazioni di cui nella precedente nota ns. prot. n. 9825 del 23.08.2022. Per tutti gli obiettivi che prevedono cantieri e opere murarie (realizzazione, riqualificazione, potenziamento di edifici), oltre a quanto già rilevato circa la necessità di valutare non solo gli impatti sul paesaggio ma anche sul patrimonio culturale, come già riportato nella nota citata, si ritiene doveroso ricordare la necessità che, al fine di salvaguardare il patrimonio archeologico, il Programma debba prevedere come strumento più efficace la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti, ex artt. 95 e 96 del precedente Codice L. 163/2006); facendo anche riferimento, oltre che alla normativa nazionale, ai principi della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, firmata a Parigi il 21.11.2001 e ratificata con la LN 157/2009 e alla Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico de La Valletta (16.01.1992), ratificata con LN 52/2015 che, in particolare, prevede la figura dell'archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione territoriale.

Tanto premesso, a seguito della valutazione del Rapporto Ambientale inviato, questa Soprintendenza non può che ribadire quanto già affermato, ovvero, considerando la genericità delle azioni previste per ogni singola priorità, questo Ufficio non può che limitarsi a rimandare ogni valutazione all'esame dei singoli piani o progetti definitivi/esecutivi che interesseranno beni culturali e paesaggistici ricadenti nel territorio di competenza, riservandosi di verificarne la compatibilità sia con i principi del restauro che con le istanze di tutela paesaggistica. Per tutte le azioni /tipologie d'intervento che interferiscono con il sottosuolo, inoltre, si evidenzia la necessità di prevedere, per le scelte localizzative e dimensionali dei piani e progetti ricadenti nel territorio di competenza, particolari misure di cautela per le presenze storico archeologiche. Ai fini della localizzazione di possibili tracce archeologiche e dell'individuazione delle possibili opere di mitigazione del rischio archeologico, dovranno essere acquisite nelle fasi successive analisi di maggior dettaglio sulla base di valutazioni derivanti dalle carte del rischio e del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art.25 del D. L.vo 50 del 2016.»



La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 13928 del 12/09/2022, osserva quanto segue:

«[...] Si rileva che “Il Programma nazionale riguarda due obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea ossia OP1 Europa più competitiva e intelligente e OP2 Europa più resiliente e verde” e che nello specifico il primo obiettivo è riferibile ad interventi di “innovazione”, “digitalizzazione”, “crescita sostenibile e competitività delle PMI”, “competenze per la specializzazione intelligente”. In particolare, per ciò che attiene all’obiettivo “OP2 Europa più resiliente e verde”, la documentazione trasmessa riporta che “relativamente agli interventi di transizione ecologica il contributo del PN viene valorizzato, in complementarità al PNIEC 2030, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi specifici, nell’ambito dell’OP 2: - Promozione delle energie rinnovabili (OS 2.2) mediante il sostegno ad azioni volte alla produzione di energia da FER, anche termiche, destinate alle imprese” e “Sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti (OS 2.3), attraverso gli investimenti sulla rete di trasmissione e distribuzione per accogliere quote crescenti di energie rinnovabili anche da generazione distribuita”; inoltre che per il raggiungimento degli obiettivi è previsto di investire sullo sviluppo della produzione di energia elettrica da FER e sulla modernizzazione e digitalizzazione della rete di distribuzione e trasmissione;

Ancora il PN sottolinea che “gli interventi strutturali / infrastrutturali sostenuti dal Programma (OS. 2.3, OS. 2.2, OS. 1.3, OS. 1.1) potrebbero determinare consumo di suolo e, a seconda della localizzazione, interferenze negative con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio” e che pertanto “dovranno pertanto essere adottati trasversalmente criteri che favoriscano il recupero di aree/edifici precedentemente urbanizzati, minimizzando il nuovo consumo di suolo; dovrà inoltre essere attentamente valutato l’inserimento nel contesto, individuando ove opportuno le mitigazioni necessarie”.

Si tenga conto che gli “obiettivi di riferimento per la VAS del PN RIC” sono stati articolati secondo alcuni ambiti tematici, tra cui la “biodiversità”, la “gestione delle risorse naturali”, la “gestione del territorio, del paesaggio e dei beni culturali”, che direttamente o indirettamente incidono sulle attività di tutela di competenza di questa Soprintendenza ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e che, come sottolineato nella documentazione agli atti, la Puglia presenta una percentuale di area artificiale (8%) superiore a quella nazionale e ha fatto registrare rispetto al 2019 un incremento di consumo di suolo di circa 493 ha, di gran lunga superiore alla media nazionale. Si porta all’attenzione che gli interventi strutturali/infrastrutturali sostenuti dal programma potranno determinare consumo di suolo nonché, a seconda della loro localizzazione, interferenze negative con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio.

Va sottolineato, a riguardo, che il patrimonio potenzialmente interferito, come indicato nella documentazione di progetto, è quello individuato dalla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali (42/2004), nonché tutto il patrimonio ampiamente descritto e puntualmente normato dal PPTR Puglia (art. 143), il quale racchiude oltre ai Beni Paesaggistici individuati dalla Parte Terza del Codice dei Beni Culturali (artt. 136



e 142), tutte le componenti paesaggistiche, definite Ulteriori Contesti Paesaggistici (art. 143), che insieme ai primi concorrono alla definizione del paesaggio pugliese.

Tutto ciò premesso, pur condividendo in linea generale le finalità del PN, questa Soprintendenza ritiene che gli interventi previsti nel programma debbano essere orientati alla riduzione del consumo di suolo, sia in termini di impermeabilizzazione che di occupazione degli stessi, con l'obiettivo, previsto dal PPTR Puglia, di incentivare il recupero, l'uso o la conservazione degli ambiti rurali. A tal fine si auspica che gli interventi siano localizzati in aree già urbanizzate, con particolare riferimento alle aree produttive, facendo salve quelle porzioni urbane che per caratteristiche morfotipologiche e/o di aggregato, contribuiscono alla determinazione dei caratteri paesaggistici e alla conservazione dei valori territoriali. Sarà inoltre necessario che, nell'ottica dell'inserimento di nuovi impianti o del potenziamento di reti esistenti, siano previste opere di mitigazione o comunque di bonifica di aree già parzialmente compromesse dalle reti stesse: a titolo semplificativo si pensi alle reti di distribuzione di energia all'interno dei nuclei storici o dei borghi rurali storicizzati.

In conclusione, considerata la fisiologica non specificità descrittiva dei singoli interventi previsti dal PN e tenuto conto che, laddove le azioni e le conseguenti proposte progettuali esecutive dovessero interessare Beni culturali o Beni paesaggistici, dovranno comunque scontare i procedimenti autorizzativi previsti dalla Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Codice dei beni culturali nonché del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., questa Soprintendenza si riserva di esprimere le proprie valutazioni nell'ambito dell'esame dei singoli progetti o piani, eventualmente interferenti con i Beni Culturali e Paesaggistici ricadenti nel territorio di propria competenza [...];

REGIONE MOLISE

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise con parere di competenza espresso con nota prot. 10518 del 08.09.2022 osserva quanto segue:

«1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLA REGIONE MOLISE

1.1. Beni paesaggistici

Circa il 72,5 % del territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica, di questi il 13,6 % con Decreti Ministeriali o Decreti Direttoriali ed il 58,9 % con gli otto Piani Territoriali Paesaggistici Ambientali di Area Vasta, tutti risalente al primo quinquennio degli anni '90 del secolo scorso.

La restante parte del territorio Molisano non riveste meno interesse sotto il profilo paesaggistico ed è comunque assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Risultano agli atti 170 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni architettonici, oltre a numerosissimi beni oggetto di tutela "ope legis".

1.3 Beni Archeologici



Risultano agli atti 173 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni archeologici, 8 perimetrazioni di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004 oltre a numerose strutture e siti archeologici oggetto di tutela ope legis (si pensi ad esempio al sistema delle cinte sannitiche).

Si ricorda, inoltre, che tutta la rete tratturale della regione è sottoposta a vincolo archeologico con DM 15/6/1976 e DM 31/3/1980.

Il territorio regionale presenta dunque in molte aree le caratteristiche del paesaggio archeologico, dal momento che si conservano le relazioni visive e spaziali intercorrenti tra diversi siti (intervisibilità tra cinte sannitiche, tra le cinte sannitiche e i tratturi); si sottolinea, inoltre, che la poca urbanizzazione e il mantenimento di tradizioni agricole e pastorali rende atto il territorio a essere contesto di giacenza di numerosi altri siti ad oggi non noti.

Questa Soprintendenza, tenuto conto dei due obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea ossia OP 1 (Europa più competitiva e intelligente) e OP 2 (Europa più resiliente e verde) gestiti dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), attraverso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl), in cooperazione con le altre Amministrazioni competenti per materia ossia il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero della Transizione ecologica (MITE). Rilevato che il PN si inquadra in un processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 2021/2027 la cui cornice di riferimento è data dagli atti programmatici europei e nazionali in tema di politiche di ricerca, sviluppo, innovazione, transizione ecologica e digitale, politica industriale e persegue le finalità proprie della politica di coesione di riduzione dei divari di sviluppo regionali fortemente influenzati dall'attuale contesto di crisi.

Vista la Strategia del programma e tenuto conto di quanto riportato nel RAPPORTO AMBIENTALE ALLEGATO 5 – SINTESI NON TECNICA, questo Ufficio valuta di dividerne i contenuti, ed in merito alla migliore tutela del paesaggio, quale patrimonio complesso di bellezze storico-artistiche e naturali, considerate anche le sue variegate componenti, ritiene che dette peculiarità debbano essere adeguatamente tutelate e conservate.

Per quanto riguarda il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale in rapporto agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti nella Regione Molise, si comunica che l'epoca di approvazione degli otto Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta risale alla metà degli anni '80 del secolo scorso e che gli stessi non sono mai stati aggiornati/modificati, da ciò ne deriva che allo stato non risultano previsioni circa la possibilità o meno di individuare ambiti nei quali si possano realizzare infrastrutture riconducibili alle energie rinnovabili, di qualunque natura esse siano.

Alla stessa conclusione si addiuvano anche per quanto riguarda gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica così come definiti da Decreti Ministeriali o Direttoriali, quasi tutti risalenti ad oltre un trentennio addietro, fatti salvi quattro Decreti (Isernia, Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio) di più recente emissione, ma che comunque non contemplano specifiche disposizioni in materia di transizione verde come da Programma Nazionale acquisito.



Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva che la realizzazione delle opere previste nel Programma di cui trattasi non potrà prescindere da una approfondita valutazione in merito alla compatibilità dello stesso rispetto al contesto paesaggistico interessato.

Infine appare utile esternare una ultima considerazione strettamente legata ai termini temporali del Programma 2021-2027; nel lasso di tempo indicato potrà essere attuata una qualche ridefinizione dei Piani Paesaggistici vigenti, che dovrà necessariamente tenere conto delle sopravvenute innovazioni tecnologiche e conseguentemente indirizzare detta rinnovata pianificazione alla individuazione di ambiti territoriali dalla maggiore o minore sensibilità rispetto alla imprescindibile tutela del paesaggio molisano.»

REGIONE BASILICATA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota prot. 10700 del 07/09/2022 esprime le seguenti valutazioni:

«Dall'articolazione degli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS del Programma Nazionale (PN RIC), si evince che l'ambito tematico di maggiore interesse per questa Soprintendenza è quello denominato "Gestione del territorio, del paesaggio e dei beni culturali"; in particolare tra gli obiettivi di sostenibilità (cfr. Tabella 4 del Rapporto Ambientale) sono individuati i seguenti:

- Salvaguardare, gestire e pianificare in modo adeguato il paesaggio, il quale svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica (Convenzione Europea del Paesaggio);*
- Sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*

Tra le fonti di informazione e dei dati di base disponibili che il Rapporto preliminare per il tema dei "Paesaggio e beni culturali" figura, per la Regione Basilicata, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Si rileva, tuttavia, che l'attività di elaborazione del PPR è tuttora in itinere non essendo detto Piano ancora pervenuto ad una definitiva approvazione. Sul portale della Regione Basilicata (<https://rsdi.regione.basilicatait/>) è comunque disponibile il "Sistema Informativo Territoriale del Piano Paesaggistico" che fornisce il censimento e la georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici oggetto di tutela, presenti in Basilicata.

Al fine di una completa valutazione del contesto di riferimento, questa Soprintendenza evidenzia la necessità che si tenga conto, nella futura attività di pianificazione degli interventi afferenti al PN RIC, dell' "Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" contenuta nella Legge regionale 30 dicembre 2015, n.54 e s.m.i. "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010".



Tenuto conto che gli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nel Programma nazionale (os. 2.3, os. 2.2, os 1.3, os 1.1) potranno determinare il consumo di suolo e, a seconda della localizzazione, interferenze negative con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio, questa Soprintendenza ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti peculiari del territorio regionale di cui il PN RIC, in fase di consultazione pubblica di VAS, dovrebbe tener conto.

Nel caso specifico è da evidenziare la presenza, sul territorio dell'intera Regione, di una diffusa presenza di impianti energetici (da fonti rinnovabili ma anche legati alle estrazioni petrolifere) e delle relative opere di connessione; la previsione di nuove installazioni in aree già fortemente segnate dalla presenza di detti impianti contribuirebbe a determinare la perdita di vasti settori del paesaggio, con il rischio di produrre una irreversibile trasformazione del territorio in "distretto energetico".

Considerando, pertanto, che la forte concentrazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ha già prodotto una notevole alterazione delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi, in questa sede si ritiene opportuno che, con l'attuazione degli interventi previsti nel PN RIC, venga operata una attenta ponderazione tra l'interesse legato allo sviluppo degli impianti FER, da un lato, e la tutela del paesaggio dall'altro, limitando fortemente le installazioni "a terra" e incentivando l'installazione degli impianti destinati all'autoconsumo in aree industriali, già fortemente antropizzate o sui tetti dei manufatti edilizi di proprietà delle PMI interessate. È inoltre opportuno che anche le aree inidonee e quelle interessate da specifici provvedimenti di tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, o da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II, artt. 10, 13 e 45 del predetto Decreto siano inserite a pieno titolo tra i "contesti sensibili" citati nella tabella "7.1.2. Priorità 2 — Promuovere le energie rinnovabili", a pag. 102 del Rapporto Ambientale.

Si consideri, inoltre, che ulteriori interferenze con il sistema paesaggistico e naturalistico, legate anche alla fase di cantierizzazione delle opere, potranno verificarsi a seguito degli interventi previsti con l' "Azione 2.3.2 Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione" che, coinvolgendo reti di distribuzione dell'energia elettrica a bassa, media e alta tensione di esercizio, possono comportare effetti estremamente impattanti sul paesaggio. Di conseguenza, si ritiene opportuno far precedere agli interventi previsti nel PN RIC un'attenta fase di pianificazione riguardante le linee elettriche oggetto di dismissione e/o sostituzione nonché la valutazione preventiva di tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l'impatto delle nuove infrastrutture prevedendo, ove possibile, l'interramento delle stesse (e la relativa, corretta, applicazione dell'istituto dell'archeologia preventiva).

Le presenti osservazioni sono riferite ad una valutazione di massima degli interventi proposti con il Programma Nazionale PN RIC. Le valutazioni di compatibilità con il sistema paesaggistico e dei beni culturali potranno essere svolte, in maniera più approfondita, solo in seguito all'esame dei singoli progetti specifici, laddove gli stessi interessino le aree e i beni oggetto di tutela ricadenti nel territorio di competenza.»



REGIONE CALABRIA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia con nota prot. 9042 del 10/09/2022 esprime le seguenti osservazioni:

«Ai soli fini paesaggistici e monumentali: [...] tenuto conto che in questa fase non è possibile esprimere compiutamente valutazioni di merito riguardo alle singole opere che verranno realizzate per perseguire gli obiettivi del programma di cui trattasi, si ritiene fondamentale specificare che il territorio di competenza risulta essere interessato dalla presenza di diverse aree sottoposte a tutela paesaggistica, di innumerevoli beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di diversi centri storici di particolare interesse sotto il profilo culturale e paesaggistico. A ciò occorre aggiungere che il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, ha individuato ulteriori beni sottoposti a specifiche forme di tutela ovvero: beni identitari (tra cui le opere fortificate, i monumenti bizantini, le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali), geositi, emergenze oromorfologiche, insediamenti urbani storici di minor valore, aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000.

La presenza diffusa dei su menzionati beni e contesti di valore determina la necessità di garantire la corretta localizzazione di impianti e interventi ricadenti nelle azioni specifiche di cui al Programma in oggetto mediante l'individuazione di criteri che tengano conto degli impatti potenziali sulle componenti ambientali di competenza di questo Ufficio. Difatti, gli interventi di cui trattasi necessitano della predisposizione di scelte pianificatorie (per quanto riguarda la collocazione) e di misure di corretto inserimento paesaggistico che necessariamente dovranno tener conto delle peculiarità del territorio, trattandosi di opere i cui impatti difficilmente potranno essere di lieve entità.

Pertanto, si ritiene necessario che il programma in oggetto individui criteri specifici per la localizzazione degli impianti e per le azioni potenzialmente in grado di alterare sensibilmente le caratteristiche precipue dei contesti di intervento, con particolare riguardo agli ambiti di particolare valore e pregio, tenendo in debita considerazione le recenti modifiche normative in materia, così come sopra sinteticamente menzionate, con particolare riferimento all'individuazione delle aree idonee per la collocazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In generale, quindi, pur comprendendo le finalità e il livello di approfondimento del Programma di cui trattasi, si ritiene fondamentale specificare che il perseguimento di alcuni degli obiettivi previsti inevitabilmente determinerà modifiche, più o meno importanti, al contesto paesaggistico di riferimento e che dovranno essere messe in campo tutte le misure necessarie ad evitare alterazioni irreversibili e/o perdite di valore di tale contesto che, tuttavia, potranno essere esaminate e approfondite compiutamente solo nella successiva fase pianificatoria e progettuale.



Ai soli fini archeologici: [...] si ritiene fondamentale specificare che il territorio di competenza risulta essere interessato dalla presenza sia di diverse aree sottoposte a tutela archeologica diretta ed indiretta (al momento 242 decretate, cui si stanno aggiungendo aree di cui è in corso di conclusione l'istruttoria), sia di aree tutelate ope legis, cui aggiungere le migliaia di siti individuati nel corso degli anni per la redazione delle Verifiche Preventive dell'Interesse Archeologico per opere pubbliche e di interesse pubblico, nonché per impianti ai sensi dell'art. 15 del Tomo IV del QTRP e, sempre nel QTRP, nel Tomo I, ulteriori beni sottoposti a specifiche forme di tutela ovvero i beni identitari (tra cui le opere fortificate, i monumenti bizantini, le opere di archeologia industriale, l'architettura religiosa, i siti termali), in cui le stratificazioni archeologiche (legate a presistenze, all'impianto, alla frequentazione e all'eventuale abbandono degli stessi), sono parte integrante, qualificante e spesso dirimente per precisazioni cronologiche e fasi di vita dei complessi stessi. Pertanto sarà necessario garantire la corretta localizzazione di impianti e interventi ricadenti nelle azioni specifiche di cui al Programma in oggetto mediante l'individuazione di criteri che tengano conto degli impatti potenziali sulle componenti archeologiche, intese anche come valutazione del paesaggio archeologico ovvero legato all'antropizzazione antica, quale fattore determinante anche dell'evoluzione del paesaggio storico di competenza di questo Ufficio.

In coerenza con quanto precisato già nel paragrafo relativo ai beni paesaggistici, per gli interventi in oggetto sarà necessario predisporre scelte pianificatorie che necessariamente dovranno tener conto delle peculiarità del territorio dal punto di vista archeologico sia per le presenze note, sia per le sue potenzialità, identificabili e riscontrabili con metodologie non invasive e, in ossequio all'art. 2 comma II della "Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico" del 16/05/1992 fatta alla Valletta e ratificata con L. 57 del 29/04/2015, da conservare per le generazioni future.

Dunque dovranno essere messe in campo tutte le misure necessarie, tenendo conto anche delle attuali normative in materia di "archeologia preventiva", onde evitare alterazioni irreversibili e/o perdite di valore dei contesti/paesaggi archeologici, che, tuttavia, potranno essere esaminate e approfondite compiutamente solo nella successiva fase pianificatoria e progettuale.»

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza con parere di competenza espresso con nota prot. 7340 del 07/09/2022 osserva quanto segue:

«Per quanto riguarda gli **aspetti paesaggistici e monumentali:**

Tenuto conto della, necessaria, genericità delle informazioni contenute negli elaborati trasmessi che non permettono dunque di esprimere specifiche valutazioni di merito per le singole opere, si ritiene utile osservare che la provincia di Cosenza include un vasto territorio sottoposto a tutela paesaggistica che va dai laghi, ai comuni della costa - sia tirrenica che ionica -, a due parchi nazionali – Pollino e Sila -, oltre alle aree afferenti ad importanti centri storici come ad esempio quello di Cosenza. A ciò si devono aggiungere diversi centri storici di interesse storico e paesaggistico censiti nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, che, inoltre,



individua ulteriori beni sottoposti a specifiche forme di tutela ovvero: beni identitari (tra cui le opere fortificate, i monumenti bizantini, le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali), geositi, emergenze oromorfologiche, insediamenti urbani storici di minor valore, aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000. Altresì, non di meno è il numero di Beni presenti nella provincia tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004.

Ne deriva da una tale sintetica disamina la evidente capillare presenza nel territorio di competenza di questa Soprintendenza di Beni che potrebbero subire, dall'attuazione delle azioni summenzionate, alterazioni significative incidendo in particolare sulla percezione sensoriale e sui valori associati al Bene.

Pertanto, si ritiene necessario che il programma in oggetto individui criteri specifici per la localizzazione degli impianti e per le azioni potenzialmente in grado di alterare sensibilmente i valori riconosciuti nei contesti di intervento, con particolare riguardo agli ambiti di valore e pregio, individuando preliminarmente aree idonee per l'ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prediligendo aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi e aree marginali già degradate da attività antropiche.

In generale, quindi, pur condividendo le finalità del Programma e comprendendone il livello di approfondimento, si ritiene fondamentale evidenziare che il perseguimento di alcuni degli obiettivi previsti inevitabilmente determinerà modifiche, più o meno importanti, al contesto paesaggistico di riferimento e che dovranno essere messe in campo tutte le misure necessarie ad evitare alterazioni irreversibili e/o perdite di valore di tale contesto che, tuttavia, potranno essere esaminate e approfondite compiutamente solo nella successiva fase progettuale.

Per quanto concerne gli aspetti archeologici:

Premesso che le attività oggetto del PN richiamato in oggetto potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività oggetto del sopracitato PN. A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta:

“la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio”. Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o



danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo – di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

- *raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;*
- *approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;*
- *conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;*
- *esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;*
- *al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.*

Inoltre, pare opportuno sottolineare che, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, si sottolinea l'importanza di ottemperare a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs.42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopracitato QTRP, Tomo 1, p. 202-209 e consultabili presso l'archivio dello scrivente ufficio.

Infine, si raccomanda di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.»

REGIONE CAMPANIA

Il Parco Archeologico di Ercolano, con parere di competenza espresso con nota prot. 3373 del 08/09/2022, ha trasmesso le seguenti osservazioni:

«[...] **nel rammentare che**

- *il Parco Archeologico di Ercolano ricade, tra l'altro, all'interno del perimetro dell'area del **Piano di***



Gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”;

- *l’intera area di competenza del Parco Archeologico di Ercolano è sottoposta a tutela archeologica e paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e che all’interno dell’area sono ubicati complessi monumentali di importante interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004.*

Si propone che siano ripresi i contenuti del D.Lgs 28/2011 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Si ritiene difatti prioritaria l’individuazione delle aree con valore culturale e paesaggistico non idonee alla localizzazione di impianti eolici o fotovoltaici superiori a 1 MW.

*In merito ai **criteri di mitigazione per gli strumenti attuativi** di cui al capitolo 7 del RA, in particolare, con riferimento agli **impianti fotovoltaici**, si propone di inserire delle misure tali da garantire il minor impatto paesaggistico.*

Non sono ammessi pannelli a specchio o comunque riflettenti e/o installati su superfici inclinate o verticali; i pannelli fotovoltaici dovranno essere completamente integrati con le coperture degli edifici e dovranno essere specificate le opere che si intendono realizzare per mitigarne l’impatto visivo sul contesto paesaggistico circostante, mediante la rappresentazione di queste in foto-inserimenti del progetto, con viste aeree e con particolare attenzione ai colori e ai materiali utilizzati.

*In relazione al macro-obiettivo **biodiversità**, si propone di specificare che le misure di mitigazione dovranno prevedere azioni tali da favorire la connettività ecologica e la continuità agro-ambientale, ad esempio distribuire il verde per masse vegetali compatte ai fini della funzionalità ecosistemica e del rafforzamento delle componenti ambientali.*

*Si fa presente che, nella redazione dei progetti attuativi del Programma, dovranno comunque essere **opportunamente valutati**:*

- *il **Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.)** approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;*
- *il **Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO “Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”**,*

*oltre a quanto espressamente richiesto dal dettato normativo del **d.lgs. 42/2004**.»*

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, con nota prot. 3114 del 07/09/2022, ha trasmesso quanto segue: «[...] per quanto di competenza di questo Ufficio, relativamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, si evidenzia che la mappatura del patrimonio culturale, finalizzata alla definizione del quadro conoscitivo e all’analisi del contesto territoriale del Programma, può essere implementata considerando gli esiti delle ricognizioni di beni tutelati e/o a vario titolo protetti e/o di interesse e valore culturale e paesaggistico registrati nelle varie banche dati facenti capo alle sezioni centralizzate e/o periferiche del Ministero della



Cultura, oltre a quelle già considerate.

Si suggerisce, inoltre, di inserire nel Programma un esplicito riferimento alle procedure di archeologia preventiva di cui alla normativa vigente, che consentono di valutare il reale impatto, diretto ed indiretto, di singole opere sul patrimonio e di evitare eventuali dissidi in fase di attuazione del Programma.

Tanto premesso, lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare le valutazioni di eventuali impatti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento successiva, sulla base di una più puntuale descrizione delle azioni e degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento.»

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con nota prot. n. 0012521 del 27/09/2022 ha trasmesso quanto segue:

« [...]

- *sul piano metodologico, si prende atto della generica trattazione delle componenti ambientali “patrimonio culturale e paesaggio” all’interno della documentazione esaminata e si pone in rilievo la necessità di una più accurata analisi, descrizione e valutazione dei beni culturali e paesaggistici ricadenti nei diversificati ambiti paesaggistici regionali allo scopo di una più incisiva valutazione preventiva dei potenziali impatti ed effetti significativi delle strategie, obiettivi e azioni del Programma;*
- *sul piano metodologico, si evidenzia la necessità che il Programma punti a sostenere e favorire interventi volti a declinare il principio della sostenibilità secondo un approccio effettivamente integrato sul piano socio-economico, ecologico-energetico, culturale e paesaggistico, rifuggendo da soluzioni universalistiche e standardizzate, indifferenti alle specificità locali e territoriali, e perseguendo la massima aderenza e rispondenza delle soluzioni tecnologiche adottate alle caratteristiche e specificità territoriali, affinché le politiche innovative nel campo della Ricerca, Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale non comportino nelle regioni del Sud Italia e delle isole nuove criticità ed impatti negativi significativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio regionale;*
- *si raccomanda altresì che il Rapporto Ambientale valuti strategicamente i potenziali impatti ed effetti significativi negativi del Programma tanto sui beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004, quanto sugli ambiti paesaggistici regionali estesi di cui all’art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004;*
- *con riferimento alla coerenza esterna con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione presenti nel territorio campano, si evidenzia la necessità di valutare le interrelazioni ed interferenze del Programma in oggetto tanto con il preliminare del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.G.R. n. 560 del 12/11/2019, e comprensivo della ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004, quanto con i Piani Territoriali Paesaggistici tuttora vigenti (per il comune di Napoli PTP Posillipo e PTP Camaldoli-Agnano);*



- *preso atto dall'analisi del Rapporto Ambientale che fra le regioni oggetto del PN RIC la Campania presenta una percentuale di area artificiale del 10% rispetto al 7% nazionale e che la Campania si contraddistingue tra le regioni italiane per l'elevato numero di siti contaminati, degradati o aggrediti dall'abusivismo edilizio, si evidenzia la necessità che tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali sostenuti dal Programma puntino alla massima minimizzazione del consumo di suolo, con particolare riguardo per aree ed immobili tutelati ai sensi della parte Seconda e Terza del D. Lgs. n. 42/2004 (Beni Culturali e Paesaggistici), in linea con gli orientamenti europei, puntando piuttosto alla bonifica e rigenerazione ambientale e paesaggistica delle aree già pesantemente compromesse e degradate e prediligendo l'integrazione delle nuove tecnologie energetiche su edifici di costruzione recente, con particolare riguardo per gli insediamenti produttivi;*
- *in generale, considerato i primati negativi della Campania in termini di consumo, depauperamento e semplificazione/banalizzazione del palinsesto paesaggistico, si evidenzia la necessità che la selezione degli interventi strutturali/infrastrutturali sostenuti dal PN RIC avvenga attraverso l'individuazione di criteri premianti le scelte localizzative prive di interferenze negative con il sistema dei beni paesaggistici e culturali. Si raccomanda altresì che nella selezione degli interventi sostenuti dal Programma siano adottati trasversalmente criteri che favoriscano progetti tesi al recupero di suoli già artificializzati ed urbanizzati, minimizzando l'ulteriore consumo di suolo naturale, perseguendo il corretto inserimento degli interventi nel contesto secondo criteri di compatibilità paesaggistica e/o culturale, nonché individuando ove opportuno le mitigazioni necessarie;*
- *in linea generale, si raccomanda di prevedere criteri premianti per interventi che evitino un'ulteriore frammentazione delle aree paesaggistiche tutelate e l'alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi gli ambiti paesaggistici tutelati, privilegiando le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti ed effetti negativi sui beni paesaggistici, puntando al contempo a preservare i centri storici, le aree a maggiore grado di naturalità, i fondi rustici in ambito urbano e gli elementi paesaggistici minuti strutturanti il paesaggio quali muri e terrazzamenti a secco, pavimentazioni e scale in pietra, sentieri, filari e macchie alberate, siepi comprensive degli apparati radicali;*
- *si raccomanda che il Programma preveda al suo interno una specifica trattazione sullo sviluppo delle alternative localizzative, affinché, fin dalle prime fasi di redazione, la progettazione degli interventi sia effettivamente orientata attraverso specifiche linee guida alla valutazione delle soluzioni caratterizzate da impatto nullo o minimo sulle componenti patrimonio culturale e paesaggio, suolo naturale compreso;*
- *si suggerisce di riservare all'interno del PN RIC una specifica attenzione al tema della dismissione, bonifica e riconversione di aree produttive, impianti ed infrastrutture dismesse o obsolete, individuando specifiche misure/azioni per il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati e compromessi, con particolare riguardo per le aree produttive dismesse;*



- con riferimento alle caratteristiche paesaggistiche del territorio di competenza, si evidenzia l'opportunità di riservare una specifica attenzione alla valutazione degli impatti e degli effetti degli interventi sostenuti dal Programma sul sito Unesco "Centro storico di Napoli", sulla zona A "Insediamenti di interesse storico" del vigente PRG del comune di Napoli e sul sistema di beni paesaggistici partenopei, con particolare riguardo per i paesaggi rurali, i paesaggi costieri, i paesaggi vulcanici, le aree ad alto grado di naturalità e le aree naturali tutelate;
- particolare attenzione sarà riservata agli interventi sulla rete di trasmissione dell'energia che potrebbero risultare significativamente impattanti ove non sia prevista una semplice sostituzione e miglioramento delle reti esistenti. Essenziale al riguardo è la previsione della dismissione delle linee obsolete e la valutazione dell'impatto delle nuove linee dal punto di vista della percezione e della fruizione pubblica del bene paesaggio;
- si raccomanda altresì di prevedere già in fase di pianificazione specifiche linee guida per la minimizzazione degli impatti di nuove infrastrutture, quali armadietti o punti di allaccio su centri storici, singoli beni monumentali, aree archeologiche, parchi e giardini storici, anche in questo caso garantendo preliminarmente la dismissione delle strutture ed infrastrutture obsolete;
- con riferimento al piano di monitoraggio sull'attuazione del PN RIC, dal punto di vista metodologico si raccomanda che lo stesso sia adeguatamente strutturato ed esplicitato nel Rapporto Ambientale, con indicazione di tempi, periodicità e modalità di consultazione per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie;
- ai fini del monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Programma sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, si sottolinea l'importanza di prevedere un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare in maniera più aderente gli eventuali impatti ed effetti negativi del Programma sul patrimonio culturale e sul paesaggio, al fine di predisporre i più adeguati correttivi. Nello specifico si suggerisce di utilizzare i seguenti indicatori almeno su base comunale: consumo di suolo all'interno dei beni paesaggistici art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 (ha e variazione percentuale); consumo di suolo all'interno dei beni paesaggistici art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 (ha e variazione percentuale); consumo suolo all'interno sia dei paesaggi rurali sia dei paesaggi costieri (ha e variazione percentuale); grado di frammentazione dei beni paesaggistici artt. 136 e 142 per mezzo di infrastrutture lineari.

La scrivente Soprintendenza si rende disponibile a fornire i dati necessari ad una ricognizione aggiornata del sistema di beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio del comune di Napoli, al fine di consentire una compiuta valutazione dei potenziali impatti ed effetti negativi del Programma ed orientare virtuosamente le scelte localizzative degli interventi.

Tanto premesso, considerata la genericità delle azioni previste dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la Transizione verde e digitale 2021-2027, questa Soprintendenza rimanda



ogni valutazione all'esame dei singoli piani regionali e/o singoli interventi che interesseranno beni culturali e paesaggistici ricadenti nel territorio di competenza, riservandosi di verificarne la loro compatibilità sia con le istanze di tutela paesaggistica ed archeologica, sia con i principi del restauro.»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 17829 del 06/09/2022, osserva quanto segue:

«[...] tenuto conto che il territorio dell'area metropolitana di Napoli risulta sottoposto a vincolo per oltre la metà della sua estensione, ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; dai Piani Territoriali Paesistici dei Campi Flegrei, di Monte di Procida e Bacoli, dei Comuni Vesuviani, delle Isole di Ischia, Capri e Procida nonché dal Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana; la presenza di aree marine protette quali l'Area Marina Protetta di Punta Campanella ed il Regno di Nettuno, la presenza di siti UNESCO e l'elevata vulnerabilità archeologica;

per gli aspetti di competenza di questo Ufficio, ai fini della completezza del quadro conoscitivo e in merito agli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nell'elaborazione del Rapporto Ambientale, si ritiene che l'analisi del contesto paesaggistico:

- *nell'ambito dell'area tematica "vincoli paesaggistici", per quanto concerne l'indicatore "aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42/2004" debba tenere in debito conto il sistema dei Regi Lagni: un'antica opera di bonifica idraulica, essenzialmente costituita da un reticolo di canali scavati nella terra per drenare le acque di un territorio spesso paludoso, esteso circa 100.000 ettari nel cuore produttivo delle province di Napoli e Caserta. Le opere di canalizzazione, avviate in epoca romana, videro un forte impegno per il riassetto idraulico durante il Vicereame spagnolo agli inizi del 1600, caratterizzando il territorio a Nord della città di Napoli;*
- *nell'ambito dell'area tematica "Beni culturali, istituti e luoghi della cultura", per quanto riguarda l'indicatore "Siti UNESCO", si dovrà tener conto anche del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, che ha sottoposto a tutela l'arte della costruzione dei muri in pietra a secco, da cui ne consegue la tutela dei manufatti costruiti con la tecnica della pietra posata a secco, presenti in numerose aree rurali sia all'interno che all'esterno dei nuclei abitati che caratterizzano il paesaggio e danno evidenza della ricchezza delle tipologie costruttive legate all'abitare, al coltivare ed all'allevamento, con un ruolo fondamentale nella prevenzione idrogeologica del territorio, nell'attutire il rischio dell'erosione del suolo e della sua desertificazione, nel mantenere e migliorare la biodiversità; in profonda armonia con l'ambiente naturale in cui si trovano e direttamente legate alla specificità dei luoghi, pertanto, un corretto inserimento di eventuali interventi strutturali e infrastrutturali dovrà necessariamente tener conto delle interferenze con i contesti caratterizzati dalla presenza di estesi territori, sia dell'entroterra che delle zone costiere, ricadenti nell'area metropolitana della città di Napoli, modellati ed organizzati attraverso l'uso di strutture realizzate con muri posati a secco;*



- nell'ambito dell'area tematica "Degrado" l'indicatore "Abusivismo edilizio" non dovrà rappresentare un mero contesto di abbandono dove eventuali interventi strutturali ed infrastrutturali non creano interferenze, ma dovrà essere un'occasione per un'azione organica di inclusione con lo scopo di risanare e rivalutare il contesto paesaggistico di riferimento.

Infine, ogni intervento proposto dovrà necessariamente essere compatibile e conforme agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, pertanto la proposta progettuale dovrà contenere gli estremi del vincolo paesaggistico o della zona territoriale sottoposta al grado di vincolo; lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste dovrà essere debitamente illustrato, così come gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla Parte Seconda del Codice, ivi compresi i siti di interesse archeologico; nonché gli eventuali impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Per quanto attiene alla **tutela archeologica**, questa Soprintendenza rappresenta che gli interventi del Piano in oggetto, come per tutte le opere pubbliche, dovranno essere sottoposti a tutti gli adempimenti disposti dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede la preliminare redazione di una relazione di Valutazione dell'Interesse Archeologico (ViArch) relativa alle singole aree di progetto.

Resta inteso che questa Soprintendenza si riserverà di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla compatibilità paesaggistica ed archeologica dei singoli interventi.»;

Il **Parco Archeologico di Pompei**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10285 del 22/09/2022, osserva quanto segue:

«[...] Preliminarmente si evidenzia che il Parco Archeologico di Pompei, in seguito all'entrata in vigore del D.M. 44 del 23.01.2016 recante Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è competente sui seguenti territori, di cui si allega planimetria (A11.1):

- Parte del Comune di Pompei (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- Nei Comune di Casteilammare di Stabia la collina di Varano e la Reggia del Quisisana (come individuata dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- Nel Comune di Boscoreale l'area di Villa Regina e dell'Antiquarium;
- Nel Comune di Torre annunziata le aree d'ernaniali delle ville romane di Oplontis (come individuate dal D.M. 198 del 9.4.2016), lo Spolettificio e l'area urbana circostante
- Nel Comune di Poggioreale il Parco Archeologico di tonda
- Nel Comune di Lettere il Castello di Lettere
- Nel Comune di Scafati l'area del Real Polverificio borbonico

Il sito archeologico di Pompei con Opfontis e Ercolano è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, n. 829 sin dal 1997.

In data 1/12/2020, il Parco Archeologico di Pompei con il Parco Archeologico di Ercolano ha trasmesso, per il tramite dei competenti uffici del Ministero della Cultura, una proposta di ampliamento della cosiddetta buffer zone, integrata nel febbraio 2022; attualmente la proposta è all'esame del Centro per il Patrimonio Mondiale.



Il territorio di competenza ricade in parte nel Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. BB.CC. del 04/07/ 2002, pubblicato sulla G.U. n.219 del 18/09/2002. Tale territorio comprende inoltre aree ricadenti nel Parco Regionale dei Monti lattari (Comune di Lettere) e comuni rientranti nel PUT di cui alla legge 35/87 (Castellammare di Stabia).

E inoltre in fase di elaborazione, da parte della Regione Campania, il Piano Paesaggistico Regionale, che interesserà anche il territorio di competenza di questo Parco, che partecipa alla sua stesura, così come previsto dalla normativa.

L'ambito territoriale di competenza è, per la parte relativa al comune di Scafati e Poggiornarino, incluso nel Parco Regionale del Fiume Sarno, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 780 del 13 novembre 2003, pubblicato sul BURC n. speciale del 27 maggio 2004.

*Per quanto riguarda i **vincoli paesaggistici**, l'area di competenza è soggetta ai seguenti provvedimenti di tutela:*

Pompei

- Decreto Ministeriale del 27/10/1961 (intero territorio)
- Decreto Ministeriale del 28/03/1985 (intero territorio)

Boscoreale

- Decreto ministeriale 28 marzo 1985 (parte del territorio)

Castellammare di Stabia

- Decreto Ministeriale 28 luglio 1965 (intero territorio, esclusa la zona portuale demaniale)

Gragnano

- Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio)

Lettere

- Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio);

Torre Annunziata

- Decreto Ministeriale 9 aprile 1963 (intero territorio, ad esclusione della zona portuale)

Torre del Greco

- Decreto Ministeriale 20 gennaio 1964 (intero territorio, ad esclusione della zona portuale)

*Inoltre, nell'ambito delle aree di competenza, i siti di Pompei, Oplontis, collina di Varano a Castellammare di Stabia, Parco archeologico di Longola e Villa Sora a Torre del Greco, che rientrano tra i luoghi della cultura in quanto aree e/o parchi archeologici, sono tutelati ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D. Lgs. 42/2004 quali **zone di interesse archeologico**.*

Per quanto riguarda i vincoli archeologici, l'area di competenza presenta, com'è noto, una diffusa presenza di strutture archeologiche, ed è soggetta a una serie di provvedimenti di tutela, conseguenti a dichiarazioni di particolare interesse culturale espresse con decreto ministeriale, che si riportano negli elaborati cartografici allegati (All.1).

*Dalla lettura della VAS, si constata che il PN 'Si pone nell'ottica di **sostenere la competitività delle Regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione**, favorendo anche lo scambio di conoscenze fra imprese, università e organismi di ricerca, la sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire quel processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi. inoltre il programma si configura quale principale veicolo di attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), in quanto lambisce a svolgere un ruolo propulsivo*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

nella modernizzazione"

In relazione agli obiettivi del programma appare utile porre l'attenzione sul ruolo del patrimonio culturale (e del paesaggio) quale driver di sviluppo e fonte di innovazione. Sempre più numerosi sono infatti gli studi che dimostrano lo stretto legame tra patrimonio culturale e innovazione.

L'innovazione necessita della creazione di un "ambiente sociale che faciliti la generazione e la diffusione di nuove idee e processi nella pratica aziendale, tramite l'azione e la cooperazione di una miriade di attori sociali coinvolti". Il patrimonio culturale infatti assolve un ruolo determinante nella creazione dell'humus sociale e culturale necessario allo sviluppo dell'innovazione: la partecipazione ad attività culturali, che sempre più frequentemente hanno come fondale beni e siti culturali, così come la fruizione del patrimonio culturale e del paesaggio contribuiscono a sostenere e promuovere l'innovazione, come dimostra l'evidenza empirica di numerose esperienze italiane, in quanto "abituata (e abilita) le persone a familiarizzare con il nuovo, l'inconsueto, l'altro da sé — in altre parole, promuove una «ginnastica cognitivo-motivazionale» che predispone nel modo migliore alla produzione e alla diffusione dell'innovazione" (Sacco & Teti, 2017).

La fruizione del patrimonio culturale, oltre ad avere significativi e rilevanti effetti in termini di benessere e inclusione sociale, funge dunque da stimolo alla creatività individuale e delle comunità; ciò accade non solo per la fruizione "consapevole", legata all'esperienza turistica e di visita del patrimonio culturale, ma anche per la fruizione "involontaria", legata all'esperienza quotidiana di chi vive in paesaggi culturali e inconsapevolmente ne ode ogni giorno.

Inoltre, come ha recentemente messo in evidenza UNESCO, in un report dedicato proprio al tema del rapporto con i cambiamenti climatici, il patrimonio culturale e il paesaggio, possono contribuire alla transizione verde, facilitando il cambiamento culturale che ne costituisce il presupposto indispensabile.

Il patrimonio culturale ed il paesaggio, composti da mirabili esempi di riuso delle acque, da forme urbane intrinsecamente sostenibili, da costruzioni capaci di mitigare gli effetti climatici avversi e trarre beneficio dalle risorse naturali, forma un manuale di pratiche di bioarchitettura ante litteram, da cui si possono sviluppare possibili strategie di contrasto ai cambiamenti climatici.

Inoltre, grazie alla capacità comunicativa ed educativa di siti di grande attrattiva quali gli Scavi di Pompei, il patrimonio culturale può contribuire a stimolare il senso di appartenenza delle comunità locali al territorio, e con esso un maggiore impegno nella cura del paesaggio circostante il sito stesso.

Il patrimonio culturale può dunque contribuire a sollecitare una nuova attenzione al territorio e a ricostruire, anche nel suo intorno paesaggistico, una capacità di agire in armonia con la natura, che costituisce il presupposto indispensabile della transizione verde.

Relativamente alla transizione digitale, appare utile sottolineare che il Consiglio dell'Unione Europea ha recentemente incluso tra le forme del patrimonio culturale, oltre ai beni materiali e immateriali, le risorse digitali, nella duplice accezione di "digitale nativo" e di prodotti/servizi derivati dai processi di digitalizzazione. Da tale attribuzione consegue la necessità di tenere in considerazione, nella transizione digitale, la portata culturale del processo



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

di digitalizzazione, capace di generare nuovi valori e nuovi "beni" trasmissibili.

Si suggerisce di conseguenza di voler integrare il sistema di obiettivi e indicatori proposti introducendo un obiettivo relativo al cambiamento culturale necessario a creare i presupposti per la transizione verde e digitale, monitorandone l'attuazione attraverso indicatori sia qualitativi che quantitativi che mirino a "misurare" i progressi sia verso una più diffusa coscienza ambientale che verso una maggiore creatività, che possa attivare la capacità innovativa dei territori coinvolti. Tutto quanto premesso, verificata la validità del quadro conoscitivo, si condivide sia il metodo di analisi dei contesti territoriali e paesaggistici in relazione al tipo di intervento, nonché il sistema di obiettivi e indicatori proposto, pur con le considerazioni e le prescrizioni sopra riportate.

REGIONE SARDEGNA

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. 34642 del 27/09/2022, ha espresso il seguente parere:

«[...] Il riferimento è soprattutto agli obiettivi specifici presenti nell'ambito dell'OP 2: Promozione delle energie rinnovabili (OS 2.2) e allo Sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti (OS 2.3), attraverso gli investimenti sulla rete di trasmissione e distribuzione per accogliere quote crescenti di energie rinnovabili anche da generazione distribuita.

Per tali interventi è importante che il Programma adotti criteri che minimizzino il nuovo consumo di suolo, potenzino la valutazione delle opere all'interno del contesto, favoriscano la realizzazione di opere di mitigazioni dove necessarie, indirizzino verso opere interrato piuttosto che sul soprasuolo, applichino il riuso dell'esistente o del dismesso piuttosto che le nuove realizzazioni, individuino le sedi delle reti presso o in adiacenza alle sedi stradali esistenti al fine di evitare movimenti terra o altre attività di impatto sul territorio, propugnino un inserimento nel contesto paesaggistico e storico culturale delle nuove opere.

In relazione al patrimonio archeologico, si evidenzia la necessità di adottare misure di archeologia preventiva che siano assolutamente preliminari alla progettazione delle opere così come peraltro previsto dalla normativa vigente, al fine di escludere o eliminare ogni interferenza sul patrimonio archeologico ancora sepolto.

In relazione alla tutela del paesaggio, nello specifico caso in merito all'applicazione delle fonti da energie rinnovabili (solare fotovoltaico ed eolico, sia terrestre che off-shore), si evidenzia la necessità di una pianificazione energetica certamente di livello generale nazionale ma, soprattutto, orientata sull'esigenza reale per ogni territorio regionale: solo in questo modo si potrà verificare l'effettivo fabbisogno energetico locale da bilanciare con il carico infrastrutturale che potranno sostenere i vari territori regionali, così differenti per caratteristiche fisiche ed antropiche.

Solo prevedendo uno screening reale e mirato sui diversi territori regionali in merito alla loro effettiva produzione da impianti FER, sia attuale che ipotizzabile nella immediata previsione futura, con una conseguente pianificazione mirata non solo sulla localizzazione degli impianti ma anche sul dato quantitativo misurato sulla effettiva produzione utile da tale fonti, si può contemperare l'esigenza della



transizione verde con la fondamentale ed imprescindibile tutela del paesaggio della Nazione, patrimonio, peraltro, caratterizzato da una alquanto bassa rinnovabilità e da un alto grado di irreversibilità, come d'altronde la Storia ci insegna. Il controllo tra la domanda di FER (sostenuta oggi dalla classe imprenditoriale di settore in maniera non pianificata) e l'effettiva potenzialità produttiva utile è una delle condizioni per conciliare l'innovazione nel campo della tecnologia "verde" con la tutela del territorio.

Si sottolinea che lo stato di elaborazione del rapporto è necessariamente troppo generico nella descrizione delle azioni per poter formulare osservazioni specifiche, e che comunque l'analisi sul paesaggio e sui beni culturali risente della stessa genericità, e fa riferimento a pochi materiali di analisi (per esempio siti Unesco, Rete ecologica regionale, Rete Natura 2000, SIC, ZSC e ZPS) che non possono riflettere la ricchezza e la consistenza del patrimonio archeologico e paesaggistico della Sardegna.

Pertanto, questo Ufficio non può che rimandare le valutazioni di competenza alla fase istruttoria dei singoli piani o progetti ricadenti nel territorio di competenza, riservandosi di verificarne la compatibilità con il patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico tutelato.

Dal punto di vista metodologico, si rappresenta l'efficacia di un metodo di lavoro che preveda un confronto tra le amministrazioni a partire dalle fasi preliminari e dagli studi di fattibilità, al fine di eliminare incompatibilità e interferenze negative con il patrimonio tutelato già dalle fasi iniziali della progettazione.»

REGIONE SICILIA

Il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota prot. 16633 del 8/09/2022, ha trasmesso le seguenti osservazioni:

«Considerato che alcuni degli interventi sostenuti dal Programma potranno determinare consumo di suolo ed interferenze negative con i beni paesaggistici e culturali bisognerebbe adottare criteri che favoriscano il recupero di aree già urbanizzate minimizzando il consumo di suolo ed adottando le opportune misure di mitigazione. Per ciò che concerne la modernizzazione e la digitalizzazione delle reti di trasmissione, si rileva che gli interventi per l'implementazione delle linee di alta e altissima tensione possono risultare molto impattanti, per cui dovrebbe essere prevista la dismissione delle linee obsolete. Mentre per le linee a servizio delle singole utenze, bisognerebbe che i gestori presentino progetti atti a limitarne l'impatto visivo soprattutto sui monumenti e nei centri storici, dove dovrebbe essere prevista la dismissione delle linee non più utilizzate.

Considerata la grandissima valenza del programma in questione, al fine di garantire la tutela archeologica, si segnalano, quali aree a rischio e per le quali sarà necessaria una attenta valutazione preliminare della fattibilità delle opere, le aree di interesse archeologico note a questa Soprintendenza, con specifico riferimento a quelle attestata agli atti d'ufficio, a quelle indicate nel Piano Paesaggistico della città metropolitana di Palermo, che ha avuto parere favorevole all'adozione da parte dei Componenti della Commissione dell'O.R.P. il 04.04.2022, nei PRG dei Comuni e al Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, per il quale le



attività consentite e i divieti sono declinate nei regolamenti pubblicati in Suppl. ord. n. 2 alla GURS (p. I) n. 37 del 27-8-2021 (n. 53).

Ci si riserva di esprimersi su progetti specifici inerenti le aree sottoposte a tutela della provincia di Palermo.»

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, con nota prot. 14028 del 13/09/2022 esprime le seguenti osservazioni:

«I contenuti e gli obiettivi del RA sono stati indicati in modo esaustivo. Il territorio della ex provincia di Messina è suddiviso dal Piano Territoriale Paesistico Regionale in due distinte macro aree: Ambito 9 - Area della catena settentrionale Monti Peloritani (il cui D.A. n. 90 del 23/10/2019 ne dispone l'adozione) e Ambito 8 - Area della catena settentrionale Monti Nebrodi, ad oggi in itinere. Pertanto i suddetti Piani possono essere considerati come ulteriori strumenti conoscitivi utili alla raccolta dei dati finalizzati ad individuare eventuali criticità ambientali ricadenti sui territori interessati dalle azioni e dagli interventi del PN.

Il Piano Ambito 9 è consultabile dal seguente indirizzo del Dipartimento

<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina.html>

o sul Geoportale SITR della Regione Siciliana

<http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2067>.

La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota prot. 13800/2 del 09/09/2022, osserva:

«Questa Soprintendenza ritiene che al fine di valutare correttamente il contesto di riferimento per quanto riguarda i beni tutelati paesaggistici, del patrimonio architettonico, archeologico e dei Parchi, sarebbe stato opportuno fare riferimento, oltre alle Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Sicilia approvate con D.A n. 6080 del 21 maggio 1999, anche al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8-11-12-13-14-16-17 ricadenti nella provincia di Catania- redatto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Catania e adottato con D.A.N.031/GAB del 03/10/2018. Considerando che gli interventi strutturali/infrastrutturali sostenuti dal programma potranno determinare consumo di suolo e, a seconda della localizzazione, interferenze negative con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio, questa Soprintendenza ritiene necessario che il Programma debba adottare e favorire criteri ed azioni atte al recupero di edifici precedentemente urbanizzati, minimizzando il consumo di suolo, prevedendo altresì che tutti gli interventi siano valutati all'interno del contesto, individuando ove opportuno le mitigazioni necessarie.

In merito agli interventi di modernizzazione e digitalizzazione delle reti di trasmissione dell'energia, essi potrebbero risultare estremamente impattanti ove non sia prevista una semplice sostituzione e miglioramento delle stesse. In particolare, considerando il notevole impatto paesaggistico delle reti



di distribuzione elettrica, dell'alta e altissima tensione, si ritiene necessario che in fase di pianificazione sia prevista la dismissione delle linee obsolete. Per le linee di media e bassa tensione a distribuzione di singole utenze, le problematiche sono connesse soprattutto alla tutela dei centri storici e dei singoli monumenti prevedendo in fase di pianificazione un impegno da parte dei gestori e delle società di distribuzione a migliorare le soluzioni progettuali considerando la necessità di limitare l'impatto visivo delle strutture per gli allacci, e al contemporaneo smaltimento di impianti e linee obsolete.

Premesso ciò, considerando la genericità delle azioni previste per ogni singola priorità, questo ufficio si limiterà a rimandare ogni valutazione all'esame dei singoli piani o progetti definitivi/esecutivi che interesseranno beni culturali e paesaggistici ricadenti nel contesto territoriale di competenza riservandosi di verificarne la compatibilità con le prescrizioni, indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico della Provincia di Catania».

PARERI DEL SERVIZIO II E SERVIZIO III DELLA DGABAP

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti della Direzione Generale ABAP, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di seguito riportati:

Il **Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico)**, della Direzione Generale ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 4164 del 06/10/2022, tenuto conto di quanto espresso dagli Uffici territoriali del MiC, osserva quanto segue:

«[...] Premesso che il Programma interessa le sette regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), esso riguarda sostanzialmente due obiettivi delineati dalla politica di coesione europea, ossia OP 1 (Europa più competitiva e intelligente) e OP 2 (Europa più resiliente e verde), che prefigurano diversi impatti sui territori e sulla loro tutela.

L'Obiettivo 1 si compone infatti soprattutto di attività, quali il miglioramento delle reti di comunicazione e trasmissione dati o l'ampliamento e la modernizzazione di opifici esistenti, che non producono direttamente impatti negativi sul patrimonio culturale e che comunque potranno essere valutate in fase di realizzazione delle singole linee obiettivo.

L'Obiettivo 2, invece (Europa più resiliente e verde), prevede interventi come la Promozione delle energie rinnovabili (OS1) e lo Sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligente (OS2.2) che potrebbero provocare potenziali impatti negativi sul patrimonio paesaggistico e monumentale, così come tra l'altro evidenziato nella matrice di valutazione contenuta nel paragrafo 6.4.2 del Rapporto Ambientale.

Questo secondo Obiettivo ha provocato notevoli preoccupazioni nelle Regioni interessate dal Programma, che in buona misura sono anche le stesse nelle quali la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici ha già prodotto una notevole alterazione delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi: si



tratta di territori oltremodo saturi e spesso, come nel caso di Molise, Basilicata, Calabria e Campania, ad alto rischio sismico, con forti dissesti idrogeologici e ampi fenomeni franosi.

Di conseguenza si chiede in primo luogo di minimizzare il nuovo consumo di suolo e di valutare attentamente l'inserimento nel contesto di eventuali nuovi impianti. A tal proposito si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 17 marzo 2022, n. 17, convertito in Legge n. 34 del 27 aprile 2022, e dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, con particolare riferimento all'art. 20 recante (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). In merito alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si richiama inoltre quanto prescritto dall'art. 15 del Tomo IV del QTRP della Regione Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, che al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 recita: «la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio».

Risulta pertanto estremamente importante orientare gli interventi previsti nel programma alla drastica riduzione del consumo di suolo, sia in termini di impermeabilizzazione che di occupazione del suolo stesso, per cui si auspica che «gli interventi siano localizzati in aree già urbanizzate, con particolare riferimento alle aree produttive, facendo salve quelle porzioni urbane che per caratteristiche morfotipologiche e/o di aggregato contribuiscono alla determinazione dei caratteri paesaggistici e alla conservazione dei valori territoriali. Sarà inoltre necessario che nell'ottica dell'inserimento di nuovi impianti o del potenziamento di reti esistenti, siano previste opere di mitigazione o comunque di bonifica di aree già parzialmente compromesse dalle reti stesse: a titolo semplificativo si pensi alle reti di distribuzione di energia all'interno dei nuclei storici o dei borghi rurali storicizzati».

Come ricordano gli Istituti di tutela presenti nei territori interessati dal Programma, poi, gli interventi di trasformazione del territorio, siano essi derivati da attività pubbliche o private, possono causare depauperamento e/o danneggiamenti del patrimonio storico-archeologico sepolto per cui, nell'ambito delle possibili strategie di intervento, è necessario tener conto della valutazione del rischio archeologico, sia assoluto che relativo.

Ovviamente a questa problematica è strettamente connessa quella relativa alla conoscenza puntuale del territorio per cui, al fine di delineare un quadro complessivo del rischio archeologico il più dettagliato e completo possibile, si richiama la necessità di prendere in considerazione anche la mappatura dei siti archeologici evidenziati da indagini di scavo e da rinvenimenti fortuiti.



Di conseguenza è altresì necessario aggiornare le carte del rischio archeologico attingendo a fonti che non considerino soltanto le aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i siti UNESCO e quelli elencati nei vari Piani Paesistici Regionali ovvero tutelati nell'ambito degli strumenti urbanistici locali: per i dati di recente acquisizione, è opportuno instaurare un'interlocazione diretta con i vari Istituti territoriali di tutela, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate e con prescrizioni di tutela indiretta, ma soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale. Tale rilievo va esteso naturalmente anche agli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS, tra i quali è stato appunto individuato l'ambito tematico "Gestione del territorio, del paesaggio e dei beni culturali" la cui base di valutazione va sicuramente ampliata.

Gli Istituti coinvolti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva, per cui sarà necessario procedere, già nelle fasi preliminari di progettazione, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed attualizzato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.»

Il Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico), della Direzione Generale ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, con nota prot. 4367 del 10.10.2022, tenuto conto di quanto espresso dagli Uffici territoriali del MiC, osserva quanto segue:

«[...] Premesso che il Programma in questione "si pone nell'ottica di sostenere la competitività delle Regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, favorendo anche lo scambio di conoscenza tra imprese, università e organismi di ricerca, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire quel processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi. Inoltre il Programma si configura quale il principale veicolo di attuazione della Strategia Nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), in quanto ambisce a svolgere un ruolo propulsivo nella modernizzazione, digitalizzazione e transizione del sistema produttivo delle Regioni meno sviluppate, nel rafforzamento dell'azione delle istituzioni della ricerca e nel raccordo tra ricerca e impresa, anche avviando progetti di scala sovranazionale e stabilendo collegamenti e sinergie con interventi sovranazionali a gestione diretta delle autorità europee. In estrema sintesi, il Programma interpreta la transizione, nella doppia accezione digitale ed ecologica, in un'ottica di riequilibrio territoriale.

Il Programma riguarda due obiettivi di policy, OP 1 (Europa più competitiva e intelligente) e OP 2 (Europa più resiliente e verde) e prevede una governance interistituzionale, con le amministrazioni centrali responsabili per le parti di programma di diretta competenza istituzionale".



Considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico, quanto segue:

- *il Rapporto Ambientale riporta tra gli obiettivi di sostenibilità e target di riferimento per la VAS quelli volti a migliorare le prestazioni ambientali degli edifici mediante azioni di: integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o da ristrutturare; rinnovo dei vecchi impianti di riscaldamento a biomasse; aumento del ricorso al teleriscaldamento; rafforzamento degli standard minimi per l'edilizia e le misure per l'efficienza energetica; introduzione di sistemi di domotica e digitalizzazione negli edifici e nel settore terziario, con misure volte all'educazione all'efficienza energetica e costituzione di coimmunity con obiettivi di risparmio energetico (PNCIA). Per tali interventi, potenzialmente impattanti per quanto riguarda la tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici ove sia prevista l'integrazione di impianti fotovoltaici in tessuti storici, si ritiene che sin dalla fase attuale di programmazione si faccia espresso riferimento alle normative di tutela dei beni culturali ed alle Linee Guida ministeriali sull'efficientamento energetico dei beni culturali;*
- *in merito agli interventi previsti per la modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione, si evidenzia che tali interventi sulla rete di trasmissione dell'energia potrebbero risultare estremamente impattanti ove non sia prevista una semplice sostituzione e miglioramento delle reti esistenti ma un incremento delle stesse. In particolare, le linee di media e bassa tensione a distribuzione di singoli utenze possono ingenerare problematiche connesse alle istanze di tutela dei centri storici e dei singoli monumenti. Per tali strutture infatti si ritiene che già in fase di pianificazione si debbano prevedere tra gli effetti negativi gli impatti dell'introduzione nei centri storici di nuove infrastrutture, quali singoli armadietti o punti di allaccio, nonché un impegno da parte dei gestori e delle società di distribuzione a migliorare le soluzioni progettuali attuali considerando la necessità di limitare l'impatto di tali strutture, provvedendo per esempio a realizzare strutture interrato, e al contemporaneo smaltimento di impianti e linee obsolete non più utilizzate;*
- *si ritiene necessario che il programma in oggetto individui criteri specifici per la localizzazione degli impianti e per le azioni potenzialmente in grado di alterare sensibilmente i valori riconosciuti nei contesti di intervento, con particolare riguardo agli ambiti di valore e pregio, individuando preliminarmente aree idonee per l'ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prediligendo aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi e aree marginali già degradate da attività antropiche;*

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC e della Regione Siciliana.»



**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura
ESPRIME**

**sulla proposta del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale, sul relativo Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 152/2006,
il seguente parere**

1. Le osservazioni evidenziate dagli Uffici territoriali del MiC, sopra riportate, anche per tutto ciò che attiene a condizioni di livello territoriale più dettagliato, dagli Uffici di settore delle Regioni Autonome, dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP del MiC, come sopra riportate, **dovranno essere puntualmente recepite in sede di revisione del Programma e del Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Programma e delle conseguenti attività di monitoraggio della VAS**, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.

OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGRAMMA

2. **PRESO ATTO** che il «Programma Nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-20227, incide sui principali driver di competitività del sistema produttivo italiano – la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione, la transizione ecologica, le competenze – in particolare delle sette Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno con l'obiettivo di favorire la convergenza Sud/Centro-Nord in un periodo storico caratterizzato dal susseguirsi di diversi periodi di crisi, quello del 2008-2014, quello dell'epidemia di Covid-19 e, da ultimo, quello relativo al conflitto russo-ucraino» **si condividono gli obiettivi generali e le finalità del Programma stesso.**

QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

3. Nel quadro di riferimento normativo del Programma, dovranno essere considerate anche le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
 - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958));
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15



febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);

- la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
- la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);
- la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo che non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
- la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
- la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
- la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

4. Sul piano metodologico si evidenzia la necessità che il Programma punti a sostenere e favorire interventi volti a declinare il principio della sostenibilità secondo un approccio effettivamente integrato sul piano socio-economico, ecologico-energetico, culturale e paesaggistico, rifuggendo da soluzioni universalistiche e standardizzate, indifferenti alle specificità territoriali, e perseguendo la massima aderenza e rispondenza delle soluzioni tecnologiche adottate alle caratteristiche e



specificità territoriali, affinché le politiche innovative nel campo della Ricerca, Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale non comportino nelle Regioni del Sud Italia e delle isole nuove criticità ed impatti negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio regionale.

5. Il Rapporto Ambientale riporta tra gli obiettivi di sostenibilità e target di riferimento per la VAS quelli volti a migliorare le prestazioni ambientali degli edifici mediante azioni di: integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o da ristrutturare; rinnovo dei vecchi impianti di riscaldamento a biomasse; aumento del ricorso al teleriscaldamento; rafforzamento degli standard minimi per l'edilizia e le misure per l'efficienza energetica; introduzione di sistemi di domotica e digitalizzazione negli edifici e nel settore terziario, con misure volte all'educazione all'efficienza energetica e costituzione di community con obiettivi di risparmio energetico (PNCIA). Per tali interventi, potenzialmente impattanti per quanto riguarda la tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici ove sia prevista l'integrazione di impianti fotovoltaici in tessuti storici, si ritiene che sin dalla fase attuale di programmazione, si faccia espresso riferimento alle normative di tutela dei beni culturali tenendo in considerazione, quale documento metodologico, le *“Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale – Architettura, centri e nuclei storici ed urbani”* sull'efficientamento energetico degli edifici soggetti a vincolo di bene culturale, redatte con il contributo del MiC, anche se non formalmente adottate, consultabili al seguente link: <https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/la-soprintendenza-informa/atti-di-indirizzo/linee-guida-di-indirizzo-per-il-miglioramento-dellefficienza-energetica-nel-patrimonio-culturale/>

ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE

6. **PRESO ATTO** della generica trattazione delle componenti “patrimonio culturale e paesaggio” all'interno della documentazione esaminata, si pone in rilievo la necessità di una più accurata analisi, descrizione e valutazione dei beni culturali e paesaggistici ricadenti nei diversificati ambiti paesaggistici regionali allo scopo di una più incisiva valutazione preventiva dei potenziali impatti ed effetti significativi delle strategie, obiettivi e azioni del Programma.
7. **CONSIDERATO** che, al fine di valutare correttamente il contesto di riferimento per quanto riguarda i beni tutelati paesaggistici e del patrimonio architettonico, archeologico e dei parchi e giardini storici, per la stesura del Rapporto Ambientale sono stati inseriti come base di studio i piani paesaggistici redatti a livello regionale con il Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 42/2004, **si osserva che tale base di valutazione però si è limitata a considerare esclusivamente i beni paesaggistici di competenza del Ministero della Cultura, ovvero le aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.** Considerando che i Piani Paesaggistici vigenti hanno previsto, ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 42/2004, **l'individuazione anche di Ulteriori Contesti Paesaggistici da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione oltre agli immobili e alle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 e 142, si ritiene necessario che, al fine di**



valutare il contesto di riferimento, lo studio condotto sia implementato considerando anche tali beni.

8. La mappatura del patrimonio culturale, finalizzata alla definizione del quadro conoscitivo e all'analisi del contesto territoriale del Programma, **può essere implementata considerando gli esiti delle ricognizioni di beni tutelati e/o a vario titolo protetti e/o di interesse e valore culturale e paesaggistico** registrati nelle varie banche dati facenti capo alle sezioni centralizzate e/o periferiche del Ministero della Cultura, oltre a quelle già considerate. Al fine di valutare adeguatamente la consistenza del patrimonio culturale si ribadisce l'opportunità di utilizzare dati da fonti complete e aggiornate avvalendosi, ad esempio, delle banche dati delle singole Soprintendenze, delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica –, di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei alla localizzazione di nuovi sviluppi impiantistici (centri di raccolta rifiuti, potenziamento di depositi per il compostaggio, etc.), oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC:
- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente alla Direzione Generale ABAP, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo:
<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo:
<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
 - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile user-friendly consultabile all'indirizzo:
<http://dati.beniculturali.it/>
 - WebGIS RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it
9. Come ricordano gli Istituti di tutela presenti nei territori interessati dal Programma, gli interventi di trasformazione del territorio, siano essi derivati da attività pubbliche o private, possono causare depauperamento e/o **danneggiamenti del patrimonio storico-archeologico sepolto**, per cui, nell'ambito delle possibili strategie di intervento, **è necessario tener conto della valutazione del rischio archeologico sia assoluto che relativo**. Ovviamente a questa problematica è strettamente connessa quella relativa alla conoscenza puntuale del territorio per cui, **al fine di delineare un quadro**



complessivo del rischio archeologico il più dettagliato e completo possibile, si richiama la necessità di prendere in considerazione anche la mappatura dei siti archeologici evidenziati da indagini di scavo e da rinvenimenti fortuiti.

- 10.** È altresì necessario **aggiornare le carte del rischio archeologico** attingendo a fonti che non considerino soltanto le aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i siti UNESCO e quelli elencati nei vari Piani Paesistici Regionali ovvero tutelati nell'ambito degli strumenti urbanistici locali: per i dati di recente acquisizione, è opportuno instaurare un'interlocuzione diretta con i vari Istituti territoriali di tutela, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate e con prescrizioni di tutela indiretta, ma soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale. Tale rilievo va esteso naturalmente anche agli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS, tra i quali è stato appunto individuato l'ambito tematico "Gestione del territorio, del paesaggio e dei beni culturali" la cui base di valutazione va sicuramente ampliata.

ANALISI DELLE ALTERNATIVE

- 11.** Si raccomanda che il Programma preveda al suo interno una specifica trattazione sullo sviluppo delle alternative localizzative, affinché, fin dalle prime fasi di redazione, la progettazione degli interventi sia effettivamente orientata attraverso specifiche linee guida alla valutazione delle soluzioni caratterizzate da impatto nullo o minimo sulle componenti patrimonio culturale e paesaggio, suolo naturale compreso.
- 12.** In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000).

POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

- 13. CONSIDERATO** che gli interventi strutturali/infrastrutturali sostenuti dal Programma (in particolare: os 2.3, os 2.2, os 1.3, os 1.1) potranno determinare consumo di suolo e, a seconda della localizzazione, interferenze negative con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio, questa Soprintendenza Speciale **ritiene necessario che il Programma debba adottare criteri di localizzazione che favoriscano il recupero di edifici esistenti e aree già urbanizzate, minimizzando il nuovo consumo di suolo, prevedendo altresì che tutti gli interventi siano valutati all'interno del contesto, individuando ove opportuno le mitigazioni necessarie.**



14. CONSIDERATO che gli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nel Programma nazionale (os 2.3, os. 2.2, os 1.3 e os 1.1) potranno determinare consumo di suolo e, a seconda della localizzazione, interferenze negative con il sistema con il sistema paesaggistico e dei beni culturali, in particolare se inseriti in ambiti di pregio, questa Soprintendenza Speciale ritiene opportuno evidenziare che **i territori delle Regioni interessate dal Programma, sono oggetto di una diffusa presenza di impianti energetici da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione.** La previsione di nuove installazioni in aree già fortemente segnate dalla presenza di detti impianti contribuirebbe a determinare la perdita di vasti settori del paesaggio, con il rischio di produrre una irreversibile trasformazione di interi ambiti territoriali in "distretti energetici". Considerando, pertanto, che la forte concentrazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ha già prodotto una notevole alterazione dei paesaggi, delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi, **si ritiene opportuno raccomandare che, con l'attuazione degli interventi previsti nel PN RIC, venga operata una attenta ponderazione tra l'interesse legato allo sviluppo degli impianti FER, da un lato, e la tutela del paesaggio dall'altro, incentivando, in particolare, l'installazione degli impianti destinati all'autoconsumo in aree industriali, degradate o già fortemente antropizzate o sui manufatti edilizi di proprietà degli enti interessati,** facendo salve quelle porzioni urbane che per caratteristiche morfotipologiche e/o di aggregato contribuiscono alla determinazione dei caratteri paesaggistici e alla conservazione dei valori territoriali.

15. Al fine di una completa valutazione del contesto di riferimento, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR evidenzia la necessità che si tenga conto, nella futura attività di pianificazione degli interventi afferenti al PN RIC, dei **criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10.09.2010 e dei conseguenti recepimenti regionali relativi all'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.** È dunque opportuno che anche le aree inidonee e quelle interessate da specifici provvedimenti di tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004, o da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II, artt. 10, 13 e 45 del predetto Decreto siano inserite a pieno titolo tra i "contesti sensibili" citati nella tabella "7.1.2. Priorità 2 — Promuovere le energie rinnovabili", a pag. 102 del Rapporto Ambientale.

A tal proposito si richiama anche quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. così come modificato dal D.L. 17 marzo 2022, n. 17, convertito in Legge n. 34 del 27 aprile 2022 e dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, con particolare riferimento all'art. 20 recante (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).



- 16. PRESO ATTO** degli interventi previsti dall'azione 2.3.2 – *Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione*, questa Soprintendenza Speciale, in base a quanto già emerso durante le istruttorie di altri progetti con analoghe finalità, ritiene necessario sottolineare già in questa fase che **gli interventi sulla rete di trasmissione dell'energia potrebbero risultare estremamente impattanti ove non sia prevista una semplice sostituzione e miglioramento delle reti esistenti ma un incremento delle stesse**. In particolare, considerando il notevole impatto paesaggistico delle reti di distribuzione elettrica, dell'alta e altissima tensione, **si ritiene necessario fino alla fase di pianificazione preliminare che sia prevista la dismissione delle linee obsolete**.
- 17.** Per quanto riguarda invece le linee di media e bassa tensione a distribuzione di singole utenze, le problematiche sono connesse soprattutto alle istanze di tutela dei centri storici e dei singoli monumenti. Per tali infrastrutture infatti si ritiene che **già in fase di pianificazione preliminare si debbano prevedere tra gli effetti negativi gli impatti dell'introduzione nei centri storici di nuove infrastrutture**, quali singoli armadietti o punti di allaccio, nonché un impiego da parte dei gestori e delle società di distribuzione a migliorare le soluzioni progettuali attuali considerando la necessità di limitare l'impatto visivo di tali strutture, provvedendo per esempio a realizzare strutture interrato, e al contempo smaltimento di impianti e linee obsolete non più utilizzate.
- 18.** Si ritiene opportuno, in generale, far precedere agli interventi previsti nel Programma un'attenta fase di pianificazione riguardante le linee elettriche oggetto di dismissione e/o sostituzione nonché la valutazione preventiva, **anche mediante l'ausilio di specifiche linee guida**, di tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l'impatto delle nuove infrastrutture (quali armadietti o punti di allaccio su centri storici, singoli beni monumentali, aree archeologiche, parchi e giardini storici), anche in questo caso garantendo preliminarmente la dismissione delle strutture ed infrastrutture obsolete e prevedendo, ove possibile, l'interramento delle stesse (e la relativa, corretta, applicazione dell'istituto dell'archeologia preventiva).
- 19. Ai soli fini archeologici**, al fine di salvaguardare il patrimonio archeologico, il Programma deve prevedere come strumento più efficace **la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016** (nuovo Codice degli appalti, ex artt. 95 e 96 del precedente Codice L. 163/2006) e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed aggiornato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante *Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*. Occorrerà far anche riferimento, oltre che alla normativa nazionale, ai principi della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, firmata a Parigi il 21.11.2001 e ratificata con la LN 157/2009 e alla Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio Archeologico de La Valletta (16.01.1992), ratificata con LN 52/2015 che, in particolare, prevede la figura dell'archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione territoriale.



- 20. Ai soli fini archeologici**, sarà necessario garantire la corretta localizzazione di impianti e interventi ricadenti nelle azioni specifiche di cui al Programma in oggetto mediante **l'individuazione di criteri che tengano conto degli impatti potenziali sulle componenti archeologiche, intese anche come valutazione del paesaggio archeologico** ovvero legato all'antropizzazione antica, quale fattore determinante anche dell'evoluzione del paesaggio storico.
- 21. Ai soli fini archeologici**, in coerenza con quanto precisato già nel paragrafo relativo ai beni paesaggistici, per gli interventi in oggetto sarà necessario predisporre scelte pianificatorie che necessariamente dovranno tener conto delle peculiarità del territorio dal punto di vista archeologico sia per le presenze note, sia per le sue potenzialità, identificabili e riscontrabili con metodologie non invasive e, in ossequio all'art. 2 comma II della "Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico" del 16/05/1992 fatta alla Valletta e ratificata con L. 57 del 29/04/2015, da conservare per le generazioni future. Dunque dovranno essere messe in campo tutte le misure necessarie, tenendo conto anche delle attuali normative in materia di "archeologia preventiva", onde evitare alterazioni irreversibili e/o perdite di valore dei contesti/paesaggi archeologici, che, tuttavia, potranno essere esaminate e approfondite compiutamente solo nella successiva fase pianificatoria e progettuale.
- 22. Ai soli fini archeologici**, si raccomanda, infine, di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.
- 23.** Per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Programma e dai successivi livelli di pianificazione, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);



- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

MITIGAZIONI

24. In merito ai criteri di mitigazione per gli strumenti attuativi di cui al capitolo 7 del RA, in particolare, con riferimento agli impianti fotovoltaici, si propone di inserire delle misure tali da garantire il minor impatto paesaggistico.

MISURE DI MONITORAGGIO

25. PRESO ATTO delle indicazioni sul monitoraggio dell'attuazione del Programma riportate nel Rapporto Ambientale, dal punto di vista metodologico, si raccomanda che lo stesso sia adeguatamente strutturato ed esplicitato nel Rapporto Ambientale, con **indicazione di tempi, periodicità e modalità di consultazione** per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie.

26. Ai fini del monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Programma sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, si sottolinea l'importanza di prevedere un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare in maniera più aderente gli eventuali impatti ed effetti negativi del Programma sul patrimonio culturale e sul paesaggio, al fine di predisporre i più adeguati correttivi. Nello specifico si suggerisce di utilizzare i seguenti indicatori almeno su base comunale: consumo di suolo all'interno dei beni paesaggistici art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 (ha e variazione percentuale); consumo di suolo all'interno dei beni paesaggistici art. 142 D.lgs n. 42/2004 (ha e variazione percentuale); consumo di suolo all'interno sia dei paesaggi rurali sia dei paesaggi costieri (ha e variazione percentuale); grado di frammentazione dei beni paesaggistici artt. 136 e 142 per mezzo di infrastrutture lineari.

27. Alle indicazioni sopra riportate, si aggiunga anche la possibilità di prendere in considerazione gli **Indicatori BES Istat 9**, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, che potranno risultare utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto. Per un maggiore approfondimento si rimanda al documento consultabile al link:

https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES_2021.pdf.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI E INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PIANIFICAZIONE SUCCESSIVA

28. Nel lasso di tempo indicato di implementazione del Programma (2021-2027) potranno essere attuate ridefinizioni dei Piani Paesaggistici vigenti, con conseguenti individuazioni di nuovi ambiti territoriali dalla maggiore o minore sensibilità rispetto alla tutela del paesaggio e dei beni culturali di cui il Programma, nel proseguo delle successive fasi di pianificazione e attuazione, dovrà tenere conto.



29. Per quanto attiene alle fasi di progettazione delle opere, venga messa a punto una fase di valutazione per l'individuazione delle **aree idonee**, con particolare riferimento alla **preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiC** che dovrà avvenire prima di attivare eventuali tavoli di concertazione con gli enti locali, al fine di acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli ed di ogni altro elemento di attenzione, inerente alle esigenze di tutela del patrimonio culturale, che possa orientare al meglio le successive scelte localizzative.
30. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di **prevedere criteri premianti per interventi che evitino frammentazione del paesaggio o alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati**, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto, puntando al contempo a preservare i centri storici, le aree a maggiore grado di naturalità, i fondi rustici in ambito urbano e gli elementi paesaggistici minuti strutturanti il paesaggio quali muri, terrazzamenti a secco, pavimentazioni e scale in pietra, sentieri, filari e macchie alberate, siepi comprensive degli apparati radicali.
31. In linea generale, considerati i primati negativi in termini di consumo, depauperamento e semplificazione/banalizzazione del palinsesto paesaggistico detenuti da alcune Regioni, si evidenzia la necessità che la selezione degli interventi strutturali/infrastrutturali sostenuti dal Programma avvenga attraverso l'individuazione di criteri premianti le scelte localizzative prive di interferenze negative con il sistema dei beni paesaggistici e culturali. Si raccomanda altresì che nella selezione degli interventi sostenuti dal Programma siano adottati **trasversalmente criteri che favoriscano progetti tesi al recupero di suoli già artificializzati ed urbanizzati, minimizzando l'ulteriore consumo di suolo naturale, perseguendo il corretto inserimento degli interventi nel contesto secondo criteri di compatibilità paesaggistica e/o culturale**, nonché individuando, ove opportuno, le mitigazioni necessarie.
32. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al DLgs 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.



Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici centrali e territoriali del MiC e dalla scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, ricomprese nel presente parere (da pag. 11 a pag. 47), che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale di parere motivato VAS, dovranno essere formalizzate dall’Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro della Transizione ecologica e Ministro della Cultura) e recepite dai futuri proponenti (le Regioni) e dall’autorità procedente (Ministero della Transizione Ecologica), ai fini dei successivi adempimenti.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS - DGABAP)
Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V - DGABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Firmato digitalmente da

Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

La Rocca
Luigi
Ministero
della
cultura



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it